

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 06/06/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33563-il-penitenziario-di-champ-dollon-canton-ginevra>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Il penitenziario di Champ-Dollon (Canton Ginevra)

IL PENITENZIARIO DI CHAMP-DOLLON (CANTON GINEVRA)

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com

ABBREVIAZIONI

AG	Autorità Giudiziaria
BV	Costituzione federale svizzera
DCGP	Dipartimento cantonale di Giustizia e Polizia
CEDU	Convenzione Europea sui Diritti dell' Uomo
MP	Ministero Pubblico
OP	Ordinamento Penitenziario italiano
PA	Pubblica Amministrazione
PG	Procuratore Generale
Reg. Kt. TI	Regolamento carcerario del Canton Ticino
RRIP	Regolamento del Penitenziario di Champ-Dollon
StGB	Codice Penale federale svizzero

1. Il Regolamento interno del Penitenziario di Cham-Dollon (30/09/1985)

A differenza di quanto accade in Italia, l'edilizia penitenziaria della Confederazione elvetica è in grado di garantire una discreta qualità della vita carceraria. Senz' altro, la condizione detentiva, in Svizzera, è tutt' altro che lassista e paradisiaca. Ciononostante, la modernità delle celle, dei padiglioni e delle sezioni consente, anche a Champ-Dollon, di ospitare (Art. 1 RRIP) pressoché tutte le tipologie di devianti e di infrattori, ovvero i pregiudicati recidivi, i soggetti posti in custodia cautelare, gli arrestati, i condannati a pene detentive brevi, i rei di delitti contro la PA, gli estradandi, i detenuti condannati dall' AG federale, i minorenni, i reclusi provenienti da altri Cantoni, i condannati a pene per giorni separati ed i beneficiari della semi-prigione.

L' Art. 2 RRIP precisa, alla luce dell' Art. 31 comma 1 BV, che << nessuno può essere incarcerato se non è oggetto di un ordine di reclusione emesso da un Magistrato o da un competente funzionario cantonale o federale >>. E' apprezzabile la sensibilità giuridico-costituzionale, anche se, in buona sostanza, si tratta di un pleonasma retorico e ridondante, espresso anche nell' Art. 7 Reg. Kt. TI. Ex Art. 3 RRIP, il Direttore del Penitenziario di Champ-Dollon è tenuto a custodire ed aggiornare un Registro delle Ordinanze di incarcerazione. Specularmente, la liberazione del detenuto (Art. 4 RRIP) necessita anch' essa di un provvedimento scritto e sottoscritto dal Magistrato o da un Cancelliere delegato di rango cantonale o federale.

Gli Artt. 6, 7 e 8 RRIP limitano l' ingresso in Penitenziario per i parenti di un/una detenuto/a. Viceversa, come statuito dalla CEDU, sono << liberi e non limitati >> i contatti con il Difensore del ristretto e con Sacerdoti, Operatori del Servizio Sociale e Medici. Non si tratta di una precisazione oziosa e retorica. L' accesso in Carcere delle summenzionate categorie professionali è indispensabile per la prevenzione di abusi, torture e maltrattamenti. Gli Artt. 6, 7 e 8 RRIP costituiscono il degno e necessario frutto di tre Secoli di Civiltà giuridica garantistico-accusatoria. L' Art. 8 RRIP non menziona le visite di Parlamentari, Agenti Diplomatici e Commissari di Sorveglianza; tuttavia, a livello di Prassi, non sussistono limiti e divieti per la completa tutela della dignità umana degli individui ristretti a Champ-Dollon.

Il detenuto, appena accolto in Penitenziario, è sottoposto ad una visita medica d' ingresso e

deve farsi una doccia (Art. 11 RRIP). Dopodiché, gli oggetti personali non ammessi in cella sono inventariati e custoditi (Art. 12 RRIP). Certamente, anche in questo caso, l' Art. 12 RRIP è eccessivamente sintetico. Esso affida alla Prassi quotidiana molti problemi meritevoli, viceversa, di una Normazione esplicita e specifica. Viceversa, il Reg. Kt. TI risulta maggiormente esplicito, pur se le *rationes* rimangono identiche tanto in Canton Ticino quanto in Canton Ginevra.

Il primo criterio per la separazione dei ristretti consiste nella basilare distinzione tra uomini e donne. A loro volta, i detenuti e le detenute sono suddivisi in tre sotto-gruppi: gli imputati in attesa di giudizio, i condannati e, infine, i minorenni. Il comma 2 Art. 14 RRIP contempla due ulteriori parametri di valutazione, ovvero l' età e la gravità dei reati contestati. Il sistema di ripartizione dell' utenza penitenziaria può consentire di applicare al meglio ogni singolo programma trattamentale personalizzato.

Ogni cella, singola o non, deve rispondere al criterio della garanzia di << *una vita decente e conforme alle esigenze della salubrità* >> (comma 1 Art. 15 RRIP). Il detenuto << *è responsabile dell' ordine della cella* >> (comma 2 Art. 15 RRIP) e, per conseguenza, è obbligato a risarcire danni al mobilio causati con dolo o per grave negligenza (comma 3 Art. 15 RRIP).

Gli Artt. 16, 17 e 18 RRIP sono anch' essi preposti alla tutela dei diritti fondamentali del ristretto. Infatti, l' Art. 16 RRIP garantisce il diritto-dovere dell' igiene personale a mezzo doccia. Del pari, sono concesse due ore quotidiane per il passeggio, unitamente alla possibilità di effettuare, quando possibile, esercizi fisici finalizzati al legittimo sfogo dell' aggressività (commi 1 e 2 Art. 18 RRIP).

Il comma 2 Art. 19 RRIP vieta l' ingresso in cella di pasti confezionati. All' opposto, il regolamento del Penitenziario di Pöschwies permette la gratifica, in caso di buona condotta, di tre << *pacchi gastronomici* >> ogni dodici mesi. Le bevande alcoliche sono tassativamente proibite (Art. 20 RRIP). Eccezioni e regimi alimentari differenziati sono previsti in caso di malattia e, comunque, per disposizione del Medico (Art. 21 RRIP).

Il Regolamento di Champ-Dollon giuridifica ampiamente e lodevolmente il tema dell' assistenza spirituale (Artt. dal 22 al 26 RRIP). Anche nell' Art. 34 Reg. Kt. TI e nell' Art. 26 OP sono enunziate regole simili. L' RRIP del 1985, a livello di *ratio*, manifesta un' accurata attenzione verso un ambito purtroppo sovente sottovalutato. Infatti, l' assistenza spirituale è parte integrante della rieducazione carceraria. L' aspetto religioso costituisce un diritto indispensabile nella vita del/ della detenuto/a. Ex Art. 23 RRIP, i Sacerdoti sono designati dalle varie Autorità religiose, in sinergia con il DCGP del Canton Ginevra. Il comma 2 Art. 24 RRIP ha cura di consentire e, anzi, incentivare le visite dei sacerdoti con le famiglie dei ristretti, in modo tale da agevolare la preparazione del condannato alla vita post-carceraria. Il diritto (*rectius*: facoltà) dell' assistenza spirituale è intangibile, tranne nel caso-limite del regime di isolamento (comi 3 e 4 Art. 26 RRIP). Il Sacerdote, come l' Avvocato e l' Assistente Sociale, incontra il fedele << *liberamente e senza testimoni* >> (comma 1 Art. 26 RRIP).

Sotto il profilo sostanziale e financo terminologico, la Normazione del servizio Socio-Assistenziale è del tutto simile a quella del Servizio di Assistenza spirituale. I colloqui tra Operatore Sociale e condannato si svolgono anch' essi << *liberamente e senza testimoni* >> (comma 2 Art. 28 RRIP). Gli Assistenti sono nominati dall' Ufficio per la messa alla prova e per l' inserimento, incardinato presso il DCGP.

La terza figura totalmente ed imprescindibilmente presente a Champ-Dollon è costituita dal Medico. Il Servizio medico << *permanente* >> (comma 2 Art. 29 RRIP) è garantito dalla Divisione di Medicina Penitenziaria interna al Carcere (comma 1 Art. 29 RRIP). Trattasi di un picchetto attivo anche durante le ore notturne. In casi di urgenza, il detenuto viene trasferito al reparto cellulare dell' Ospedale Cantonale Universitario di Ginevra, oppure alla Sezione di Psichiatria della medesima struttura (comma 2 Art. 30 RRIP). Gli esami medici, salvo i casi di manifesta inutilità, non sono sottoposti a particolari limiti qualitativi e quantitativi. Le visite avvengono su domanda del ristretto, oppure esse sono disposte d' ufficio nei casi di grave pericolo per l' utente e/o per altri reclusi. Gli Artt. 29 e 30 RRIP omettono di menzionare l' accesso a Champ-Dollon di Medici personali esterni. Ciononostante, a livello fattuale, non sussistono divieti,

alla luce del noto Principio giuridico di equipollenza tra malato *in vinculis* e malato a piede libero. Ognimmodo, il Servizio medico rimane essenziale in tutti gli Ordinamenti Penitenziari occidentali, al fine di prevenire o reprimere torture, diseguaglianze e trattamenti contrari alla dignità umana degli utenti.

Gli Avvocati Difensori (Art. 36 RRIP) costituiscono una quarta figura verso cui il RRIP di Champ-Dollon esprime, come doveroso, un'attenzione specifica e particolare. L'accesso al Penitenziario, comprese le celle, è consentito sia agli abilitati al Patrocinio sia ai Praticanti. L'accesso in Carcere da parte dei Difensori avviene << liberamente e senza testimoni >> (comma 1 Art. 36 RRIP). Gli incontri con il patrocinato si svolgono, in casi ordinari, dal Lunedì al Venerdì (comma 2 Art. 36 RRIP), pur se, sotto il profilo della Prassi quotidiana, non esistono limiti cronologici, nemmeno per quanto attiene alla durata dei colloqui tra l'incarcerato ed il proprio Avvocato. In buona sostanza, l'Art. 36 RRIP conferma la posizione giuridica privilegiata ed irrinunciabile di Assistenti spirituali, Assistenti sociali, Medici e Patrocinatori . Tali soggetti ricoprono ruoli fondamentali nel Diritto Penitenziario contemporaneo. Non si tratta di retorica gratuita, bensì di tutela della Democrazia e del principio socio-assistenziale caratterizzante gli Stati occidentali eredi dell'Illuminismo sette- ed otto-centesco.

I contatti e le visite con i familiari sono disciplinati negli Artt. 37, 38 e 39 RRIP. In condizioni normali, è consentita una visita di 1 ora al massimo una volta per settimana. I parenti ammessi, di solito, sono due per ogni colloquio (commi 1 e 2 Art. 37 RRIP). Il Direttore può però autorizzare incontri supplementari (comma 4 Art. 37 RRIP). In ogni caso, il familiare necessita di un'autorizzazione scritta del MP, oppure del Tribunale dei Minorenni, del DCGP, dell'Autorità federale o del Direttore del Penitenziario di Champ-Dollon (comma 3 Art. 37 RRIP). Le visite avvengono nel parlatorio e sotto la sorveglianza di un Agente di Custodia (Art. 38 RRIP). In regime di segregazione cellulare sono sospesi i colloqui con i detenuti (comma 1 Art. 39 RRIP). Viceversa, gli incontri dell'utente con il proprio Avvocato sono permessi anche se il soggetto è sottoposto a regimi di sorveglianza straordinaria, il che è conforme al dettato costituzionale federale nonché alle Regole Penitenziarie europee, in vigore, per la Svizzera, dal 1987.

Un secondo mezzo di comunicazione con l'esterno consta nella corrispondenza epistolare (Art. 40 RRIP). Il Penitenziario di Champ-Dollon si impegna, ove necessario, a fornire carta e buste per la redazione delle lettere, che sono controllate e, se opportuno, sequestrate anziché spedite. Ai sensi del comma 3 cpv. 2 Art. 40 RRIP, gli otto tipi di corrispondenza sempre e comunque libera sono costituiti dalle lettere del ristretto al proprio Avvocato, al Direttore del Penitenziario, al Direttore di una specifica Sezione del Carcere, al proprio Medico, ad un Magistrato, al Consiglio Superiore della Magistratura di Ginevra, al DCGP ed ai membri della Commissione degli Ispettori del Gran Consiglio ginevrino. Salvo deroghe, è vietata la corrispondenza tra detenuti di padiglioni diversi o tra reclusi ed ex reclusi (commi 5 e 6 Art. 40 RRIP).

Nell'Art. 44 RRIP è giuridificato, per il soggetto incarcerato a Champ-Dollon, il dovere fondamentale di mantenere una << condotta corretta >> nei confronti del Personale del Penitenziario, degli altri detenuti e di terzi eventualmente autorizzati ad accedere nei locali carcerari. Altrettanto fondamentale, ancorché non esaustiva, rimane l'elencazione catalogica ex Art. 45 RRIP, la quale proibisce gli schiamazzi, le comunicazioni interpersonali non autorizzate, il lancio di oggetti dalle finestre, gli atti di vandalismo e di danneggiamento, la detenzione di oggetti proibiti, l'introduzione in Penitenziario di materiali non consentiti, l'asportazione di utensili e, infine, gli atti che possono recare turbamento alla tranquillità del regime espiativo. In qualsiasi momento, il Direttore può disporre perquisizioni, anche corporali (Art. 46 RRIP). Sono fatte salve le disposizioni dello StGB e delle altre Norme penali (comma 7 Art. 47 RRIP). Sotto il profilo disciplinare, il comma 3 Art. 47 RRIP contempla una climax ascendente di sanzioni regolamentari, ossia la sospensione delle visite per 15 giorni, l'esclusione dal passeggio collettivo, l'interdizione dagli acquisti presso lo spaccio carcerario, il divieto, per quindici giorni, di usare la radio e la televisione, la sospensione dal lavoro intra- / extra-murario e, in casi di particolare gravità, la detenzione nella cella di sicurezza. Tale ultima sanzione è appellabile avanti al Medico del

Penitenziario o avanti al Medico personale esterno di fiducia.

A Champ-Dollon esistono vari regimi trattamentali.

Il detenuto in custodia cautelare, fintanto che non sia stato interrogato dal MP, è detenuto in isolamento (Art. 48 RRIP). Siffatta restrizione può essere prolungata anche dopo l' interrogatorio avanti al MP, specialmente qualora sussista il rischio di inquinamento delle prove. L' imputato in attesa di giudizio può essere mantenuto nella condizione di isolamento per periodi semestrali nel caso di << rischi ... per la salvaguardia della sicurezza collettiva >> (comma 1 Art. 50 RRIP). La presenza di tali rischi è valutata, a livello giurisdizionale, dal PG di Ginevra, oppure, a livello amministrativo, dal Direttore della Sezione carceraria interessata o dal Direttore del Penitenziario. In terzo luogo, l' imputato, a differenza dei condannati *post judicatum*, detiene al facoltà e non l' obbligo di lavorare in un laboratorio interno al Carcere.

La seconda figura da considerare (Artt. 52 e 53 RRIP) è costituita dal condannato con Sentenza passata in giudicato. In tal caso, il regime espiativo è << normale >>, con il beneficio, se possibile, di una cella singola. *Post judicatum*, il lavoro diviene obbligatorio anziché facoltativo. Tuttavia (comma 2 Art. 52 RRIP), nella sopravvenienza di << rischi ... per la salvaguardia della sicurezza collettiva >> può essere applicato l' isolamento, che dev' essere comunque disposto e, se del caso, rinnovato da parte del DCGP o da parte del Direttore di Champ-Dollon.

Il terzo gruppo di ristretti consiste nei minori degli anni 18, per i quali è riservato un programma trattamentale specifico, in ordine al quale è competente il Tribunale Cantonale dei Minori.

Purtroppo, anche gli Artt. dal 48 al 56 RRIP si dimostrano eccessivamente sintetici, specialmente con afferenza al regime riservato ai reclusi tossicodipendenti o affetti da turbe mentali. Dal punto di vista pratico, il Penitenziario di Champ-Dollon è concretamente attrezzato ai fini dell' applicazione di Norme particolari o di carattere non ordinario. Tuttavia, chi redige reputa fuori luogo, nell' RRIP, l' assenza di Normative espresse. La sintesi lessicale risulta eccessiva, allorché sarebbe invece stata auspicabile, almeno in relazione a certe tematiche, una giuridificazione più ampia, più dettagliata e non affidata alla Prassi.

Il tema dei reclami e dei ricorsi (Artt. dal 57 al 60 RRIP) patisce la (solita) commistione elvetica tra rimedi giustiziali e giurisdizionali per la tutela del detenuto. Provvidenzialmente, la nuova Procedura Penale del 2007 ha ridotto le lacune del Diritto Penitenziario svizzero, grazie all' introduzione del Giudice per l' Esecuzione della Pena (Magistrato di Sorveglianza nella terminologia italiana). Gli Artt. 57 e 58 RRIP non creano particolari problemi interpretativi, dal momento che essi statuiscono, come normale, la chiamata d' urgenza rivolta agli Agenti di Custodia e la lamentela scritta. Viceversa, l' Art. 59 regola << le petizioni, le proteste e le denunce >> senza distinguere più accuratamente la tutela amministrativa dalla tutela processuale in senso stretto. In effetti, l' Art. 59 pone sul medesimo piano, da un lato, le doglianze rivolte al MP o ad altro Magistrato e, dall' altro lato, i reclami non di natura giudiziaria, ovvero inviati al Direttore di un padiglione, al Direttore del Penitenziario, al DCGP ed alla Commissione degli Ispettori del Gran Consiglio ginevrino. L' Art. 60 RRIP regola il ricorso alla Camera Amministrativa della Corte di Giustizia di Ginevra. Tale Organo rappresenta, in Canton Ginevra, una figura assai simile al Magistrato di Sorveglianza dell' OP italiano. In realtà, nel Sistema Penitenziario di tutti i Cantoni svizzeri, non si distingue approfonditamente tra ricorso procedimentale e ricorso processuale poiché, a livello di *ratio*, prevale l' aspetto fattuale della tutela del recluso, indipendentemente dalle elucubrazioni intellettualoidi e dalle distinzioni formali.

2. Organizzazione amministrativa, utenza e profili statistici

Lo stabilimento penitenziario di Champ-Dollon è situato presso la frazione di Puplinge, ove sono collocate le celle adibite a << *prison fermée* >>. Si tratta di circa 270 posti, formati da 138 celle singole, 38 celle a tre posti e 3 stanze a cinque posti. Sono presenti anche 9 locali per detenute donne.

L' unità cellulare ospedaliera reca 5 camere a due letti e viene utilizzata per la reclusione di detenuti in malattia. Nella frazione di Belle-Idée ha sede un reparto psichiatrico, con una capienza massima di 7 detenuti affetti da disturbi border-line temporanei cagionati da intolleranze patologiche nei confronti del regime carcerario. Presso il Palazzo di Giustizia di Ginevra sorge un gruppo di celle gestite dalla Polizia Cantonale. Esse sono adibite alla custodia di individui arrestati durante la notte o di persone ristrette a Puplinge in attesa di comparire avanti all' AG. Tali camere vengono occupate dalle 18 alle 07 e gli utenti, salvo Provvedimento deliberante la scarcerazione, sono condotti a Champ-Dollon dopo una breve permanenza notturna. Il Centro socio-terapeutico <<La Paquerette >> è la Sezione penitenziaria destinata ai reclusi semi-imputabili con disordini mentali gravi. La Paquerette dispone di 11 stanze con letto ed è amministrata dal Reparto di Psichiatria dell' Ospedale Universitario di Ginevra. Infine, Champ-Dollon è completato dal Centro di detenzione minorile << La Clairière >>, con un totale di 30 celle per l' Esecuzione Penitenziaria dei minori di anni 18. La Clairière è caratterizzata da un sistema espiativo attenuato, come normale nel caso della rieducazione di minorenni.

Il Penitenziario di Champ-Dollon, comprese le Sezioni di La Paquerette e di La Clairière, impiega più di 250 Operatori, di cui 6 con funzioni direttive, 196 Agenti di Custodia, 39 educatori e medici, 17 impiegati e 5 ausiliari. Purtroppo, il Canton Ginevra presenta una popolazione carceraria superiore alla capienza preventivata. Il problema del sovraffollamento ha iniziato a manifestarsi verso il 1992, con 359 ristretti a fronte dei 270 posti disponibili. Nel 2006, il numero medio di detenuti è salito a 472. Nel 2010, è stata raggiunta la preoccupante cifra di ben 622 detenuti, nonostante, nel 2008, fosse stato deciso il trasferimento permanente di circa 70 utenti nel Penitenziario della Brenaz.

I ristretti di Champ-Dollon, in media, trascorrono soltanto 57 o 60 giorni *in vinculis*. Il clima di frustrazione di Champ-Dollon provoca spesso aggressività abnorme, tanto che, nel 2001, 195 detenuti hanno subito la sanzione disciplinare dell' isolamento. Nel 2010, il ricorso alla cella di rigore è salito a 493 casi. Allo stato attuale, Champ-Dollon è un Penitenziario prettamente maschile. Le donne incarcerate rappresentano soltanto il 5,8 % del totale dell' utenza. La maggior parte dei ristretti professa la religione islamica. I Cattolici costituiscono il 20%. Gli ortodossi ed i protestanti sono il 15%. Gli svizzeri detenuti costituiscono il 7,2 % del totale. Il 31 % è formato da cittadini d etnia slavo-balcanica (ex Blocco sovietico). I maghrebini sono il 18 %, più un 19 % di soggetti dell' Africa Bantu. Gli europei non superano il 13 %. Un 6 % proviene dal Medioriente. Quasi tutti gli stranieri reclusi (72 %) non erano né domiciliati né dimoranti nella Confederazione. La maggioranza degli utenti di Champ-Dollon è costituita da imputati in attesa di giudizio, il che spiega il motivo della scarsa accettazione della vita penitenziaria. I trasferendi in altro Carcere sono il 23,8 % del totale. I condannati con Sentenza passata in giudicato non vanno quasi mai oltre il 20%. Nel Penitenziario sono disponibili circa 33 posti lavorativi nelle cucine, 7 nelle pulizie, 24 nella distribuzione dei pasti, 18 nei laboratori femminili di sartoria, 2 nella Biblioteca interna, 2 nella manutenzione degli archivi informatici.

3. L' assistenza religiosa in Carcere. Artt. dal 22 al 26 RRIP. Profili meta-geografici

Paradossalmente, negli Anni Novanta del Novecento, le bizzarrie progressiste hanno recato ad una riscoperta della figura del Cappellano nei Penitenziari. Tanto in Svizzera quanto in Italia, l' Assistenza spirituale non è mai avulsa dall' aiuto materiale (distribuzione di vestiario pulito, acquisto di sigarette, telefonate ai familiari del recluso). Il Sacerdote sovente è colui che, dopo l' espiazione della pena detentiva, si reca presso imprenditori, artigiani, commercianti al fine di trovare un posto di Lavoro difficilmente reperibile da parte di chi proviene da un' esperienza detentiva. Durante la drammatica traversata del Carcere, la pratica religiosa costituisce un valido aiuto contro la frustrazione, il chiuso degli spazi, la de-personalizzazione e l' inevitabile perdita di autostima. Sotto il profilo giuridico, il Cappellano svolge, seppur in via ufficiosa, un' osservazione personologica valida e seria benché non scientifica. Pertanto, il Personale di un Penitenziario si rivolge spesso agli Assistenti spirituali ed ai volontari per adeguare il trattamento alla specifica

identità del condannato. In secondo luogo, il Cappellano, come pure le Operatrici di ispirazione cattolica, raccolgono ed analizzano le confidenze dei/delle reclusi/e. In Paesi di antica tradizione cristiana, come l' Italia, l' OP attribuisce alla Religione una valenza pedagogica tutt' altro che secondaria. Certamente, si assiste molte volte a conversioni fasulle ed estemporanee. Ciononostante, anche il più opportunistico ritorno alla fede è pur sempre un sintomo dell' insopprimibilità della Legge morale interiore. La stessa nozione di << *pentimento* >> trascende il Diritto Penitenziario e la Criminologia ed induce a dubitare circa la presunta onnipotenza di un sistema educativo laicista ed umanamente arido.

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com